



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 07/07/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 13/10/2015 ed estinto anticipatamente nell'ottobre del 2019, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso, secondo il *pro rata temporis*, di € 932,57, a titolo di commissioni in favore del finanziatore, € 434,35 a titolo di commissioni per l'intermediario del credito ed € 831,83 a titolo di oneri assicurativi, oltre interessi legali a partire dalla data di estinzione del finanziamento.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- In via preliminare, l'inapplicabilità della Direttiva 2008/48/CE per come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza dell'11.09.2019, in quanto il legislatore italiano ha già "trasposto" l'art. 16 della suddetta Direttiva nell'art. 125 *sexies* TUB, in accordo con gli orientamenti espressi dalla Banca d'Italia. Al riguardo, aggiunge che ai sensi dell'art. 125 *sexies* vanno restituiti soltanto i "costi a maturazione nel corso della durata residua del finanziamento", in coerenza con l'esigenza di tutela del consumatore, e che, tra l'altro, la Corte non definisce i criteri di rimborso;
- la trasparenza nella rappresentazione delle commissioni connesse ai finanziamenti, chiaramente individuate nel modulo SECCI e nell'apposita sezione "Informazioni Aggiuntive Note Esplicative Costi Connessi", ove si distinguono analiticamente i costi *up-front* (commissioni intermediario, commissioni intermediario del credito,



spese di istruttoria, imposte e tasse) e quelli *recurring* (commissioni intermediario per gestione pratica, commissioni intermediario del credito per gestione pratica, commissioni intermediario per gestione interna rischio creditizio e relativi rapporti con le compagnie di assicurazione -ove applicabile, costo del servizio dell'Ente Previdenziale – ove applicabile, costo invio comunicazioni periodiche – ove previste);

- la congruità dei rimborsi disposti per i costi soggetti a maturazione nel tempo in sede di conteggio estintivo, pari complessivamente a € 768,96; precisa che tale importo è (seppur di poco) maggiore rispetto a quello risultante dal calcolo delle commissioni con l'applicazione del criterio *pro rata temporis*;
- l'avvenuto rimborso, secondo il *pro rata temporis*, delle spese di istruttoria con assegno circolare, pari a € 300,00;
- l'avvenuto rimborso, tramite assegno di traenza emesso in data 27/12/2019 e regolarmente incassato il 9/01/2020, dell'importo di € 497,70 a titolo di premio vita non goduto, determinato ai sensi dell'art. 5 delle condizioni di Polizza CQP ****001, contenute nel Fascicolo Informativo consegnato al cliente al momento della stipula del contratto.

Pertanto, chiede:

- in via preliminare, di escludere l'efficacia diretta dell'art. 16, paragrafo 1, della Direttiva Europea 2008/48/CE e applicare il disposto di cui all'art. 125 *sexies* TUB e le Linee orientative della Banca d'Italia;
- in via principale, respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
- in via subordinata, *“(r)espingere la domanda con riferimento ai costi o commissioni up-front, che la Società ha versato a terzi per servizi già erogati e fruiti in fase di erogazione del finanziamento e non più nella disponibilità della Società”*.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama, altresì, i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. Ciò in quanto *“le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”*. Siffatta interpretazione si



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- impone nelle fattispecie soggette “sia all’art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all’art.3 della Direttiva, sia all’art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riprodotto dell’art.16 par.1 della stessa Direttiva”;*
- *“Priva di giuridico fondamento” si rivela l’opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all’art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell’ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l’art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l’art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l’applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.*
 - *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso, in proposito, nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Nello specifico, preliminarmente, si rileva che nelle controdeduzioni l’intermediario sembra considerare un numero di rate a scadere diverso da quello indicato dal ricorrente e dal conteggio estintivo in atti (n. 72 a fronte di n. 73 rate). Tuttavia, la resistente non produce un altro conteggio estintivo e non contesta quello allegato dal cliente; anzi, lo richiama a conferma dell’importo versato dal ricorrente per l’anticipata estinzione (€ 15.608,86, che corrisponde alla *“somma dovuta a saldo”* risultante dal suddetto conteggio).

In ordine alla qualificazione giuridica delle singole voci di costo, il Collegio in linea con il sopra richiamato orientamento dell’Arbitro e tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, ritiene che abbiano natura *up-front* le commissioni intermediario e le commissioni per l’intermediario del credito (previste rispettivamente alle lett. A e B della Sezione 3.1. del SECCI), in quanto remunerative di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto, peraltro specificamente descritte nella documentazione contrattuale in atti (in termini cfr. Collegio Bari, dec. n. 8125/2020). Tali voci di costo, conformemente a quanto affermato dal Collegio di Coordinamento nella richiamata pronuncia n. 26525/2019, devono essere rimborsate al ricorrente secondo il



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

criterio previsto per il rimborso degli interessi, perché comunque basato "su un principio di proporzionalità" valido ed efficace.

Quanto al premio vita, sono in atti la convenzione assicurativa e le relative C.G.A. (che il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto; cfr. modulo di adesione, allegato n. 3 alle controdeduzioni, pag. 35) alle quali il contratto fa espresso rinvio per il rimborso degli oneri assicurativi. Si precisa che il numero della convenzione corrisponde a quello indicato sul modulo di adesione sottoscritto dal ricorrente. L'intermediario ha fornito evidenza dell'avvenuto rimborso del premio assicurativo non goduto secondo le condizioni contrattuali, producendo copia dell'assegno di € 497,70 regolarmente incassato dal cliente il 09.01.2010.

L'intermediario poi ha prodotto evidenza del rimborso, secondo il *pro rata temporis*, delle spese di istruttoria per € 300,00 (cfr. assegno circolare del 22/01/2020, all. n. 1 alle controdeduzioni), che però non risultano essere oggetto di richiesta da parte del ricorrente. Il Collegio, pertanto, ritiene che le richieste del cliente meritano di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue che tiene conto dei rimborsi già effettuati:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	47
rate residue	73

TAN ▶	4,10%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,83%
- in proporzione alla quota	39,13%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	A) comm. Intermediario (up front)	€ 1.533,00	€ 932,58	€ 599,91	<input type="radio"/>		€ 599,91
<input type="radio"/>	B) comm. Inter. cred. (up front)	€ 714,00	€ 434,35	€ 279,41	<input type="radio"/>		€ 279,41
<input type="radio"/>	M) Premio rischio vita (recurring)	€ 1.367,40	€ 831,84	€ 535,11	<input checked="" type="radio"/>	€ 497,70	rimborso
<input type="radio"/>	...		€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>	...		€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>	...		€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="radio"/>		
rimborsi senza imputazione							€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 879,32
interessi legali						si	

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 879,32, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 13215 del 29 luglio 2020

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI